

## **STATUTO DELLA FONDAZIONE "ENTE FRIULANO ASSISTENZA" – UDINE**

### **ARTICOLO 1 - Storia**

L'Ente Friulano Assistenza, con sede in Udine, fu istituito, promotori Abramo Freschi, Gino Sello, Gino Mittoni, con decreti 24 maggio 1946 e 14 giugno 1947, rispettivamente del Prefetto di Udine e del Governo militare alleato e ne fu approvato lo statuto organico.

All'opera dei fondatori E.F.A. ed all'aiuto di varie persone benemerite, fra cui Renato Vittadini e Carlo Brianti, devono essere associati i rilevanti contributi e gli aiuti forniti per la costruzione del patrimonio dell'E.F.A. da S.E. mons. Giuseppe Nogara, Arcivescovo di Udine al cui intervento si deve la sede dell'E.F.A. e delle adiacenze di via Aquileia, 16 - 18 in Udine, l'acquisizione all'E.F.A. - dell'Istituto Bambin Gesù, ora convitto femminile Mander, sito in via Tiberio Deciani, 87 in Udine, fondato dalla benemerita signorina Caterina Mander e dalla stessa donato all'E.F.A. per determinazione dell'Arcivescovo medesimo, l'appoggio decisivo presso il Ministero del tesoro per l'assegnazione in proprietà all'E.F.A. dell'Istituto Friulano per la Gioventù di Rubignacco di Cividale e delle annesse Azienda agraria e Colonia alpina di Rigolato; assegnazione avvenuta con decreto legislativo in data 10 aprile 1948, n. 421 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 aprile 1948, n. 110 e modificato con legge n. 104 del 5 marzo 1957 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 80 del 27 marzo 1957.

L'Ente Friulano Assistenza è stato riconosciuto quale istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972 con decreto del Presidente della Repubblica del 2 novembre 1948, n. 1492 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 1949, n. 3.

Inoltre, con interventi e contributi vari dell'Opera Aiuto Friulano di Udine e dell'Ordinario Diocesano, provenivano all'ente i beni costituenti i compensi delle colonie di Piani di Luzza (Forni Avoltri) e Lignano Sabbiadoro con vincoli di uso anche per attività diocesane di assistenza nonché per donazione della famiglia Palma di un edificio in Avaglio di Lauco per soggiorni montani.

L'Ente Friulano Assistenza è stato infine depubblicizzato e dotato di personalità giuridica di diritto privato in forza del D.P.G.R. 11 marzo 1992, n. 0135/Pres. a decorrere dal 1 luglio 1992.

### **ARTICOLO 2 - Forma giuridica e scopi**

**1.** L'E.F.A. è una Fondazione; non ha fini di lucro ed ha come scopo la promozione e lo svolgimento di attività assistenziali, di istruzione, di educazione fisica, morale, intellettuale, civile e religiosa rivolte, in particolare, all'infanzia e gioventù bisognosa del Friuli.

**2.** L'Ente può farsi promotore di altre attività benefiche, ivi compresa l'accoglienza nelle strutture del patrimonio immobiliare a ciò destinate, di giovani, famiglie, associazioni sportive e non, persone disabili accompagnate e gruppi parrocchiali e religiosi in conformità alla vigente normativa regionale in materia di turismo sociale.

**3.** L'Ente promuove, inoltre, attraverso appositi corsi, organizzati sia all'interno che all'esterno delle strutture, la formazione professionale dei giovani e dei lavoratori in genere.

### **ARTICOLO 3 - Attività**

**1.** L'Ente svolge la sua attività seguendo i criteri di assoluta imparzialità, obiettività ed apoliticità.

**2.** L'Ente può svolgere la sua attività anche tramite enti pubblici o privati e imprese di qualunque tipo che perseguono finalità analoghe.

**3.** La gestione dei compendi turistico-sociali ed assistenziali di Lignano Sabbiadoro e di Piani di Luzza, nelle strutture di proprietà dell'Ente, può essere affidata, a vario titolo, ad uno o più soggetti di cui al comma che precede.

**4.** L'Istituto Friulano per la Gioventù di Rubignacco, assegnato all'E.F.A. dallo Stato, è destinato all'educazione ed all'istruzione degli orfani del Friuli e degli orfani dei profughi delle zone del confine orientale italiano. Esistendo posti disponibili, oltre quelli gratuiti, possono essere accolti anche orfani e

minori non poveri del Friuli, verso il pagamento di una retta ed alle altre condizioni da stabilirsi nel regolamento interno. I giovani ospitati nell' Istituto Friulano per la Gioventù di Rubignacco ricevono l'istruzione teorico-pratica presso il Centro di formazione professionale ivi presente ovvero presso le altre scuole statali o private di ogni ordine e grado.

5. Nel convitto femminile "C. Mander" di Udine, donato all'E.F.A. dalla signora Caterina Mander, vengono ospitate fanciulle frequentanti Istituti scolastici aventi sede in Udine ivi compresa la locale Università, che necessitano di alloggio, istruzione e/o attività parascolastiche. E.F.A., previo consenso dell'Arcivescovo di Udine, può affidare la gestione del Convitto ai soggetti giuridici di cui al comma 2, nonché ad Istituti scolastici aventi sede in Udine che abbiano i requisiti per svolgere tale attività, nel rispetto delle clausole contenute nell'atto di donazione.

#### **ARTICOLO 4 - Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili ed immobili posseduti nonché da quelli che potranno pervenire a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici, privati e da persone fisiche, sempre che tali beni siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini istituzionali.

2. L'ente provvede al perseguimento delle sue finalità statutarie con le rendite derivanti dal proprio patrimonio, con gli importi corrisposti dagli assistiti non poveri, con le rette versate dagli enti ed associazioni che richiedono l'assistenza dell'EFA per i propri assistiti, con oblazioni di privati e con contributi di pubbliche amministrazioni non destinate ad aumentare il patrimonio.

#### **ARTICOLO 5 - Organi**

Sono organi dell'Ente: il Presidente, il Consiglio di amministrazione e l'Organo di revisione

#### **ARTICOLO 6 - Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

2. In caso di assenza od impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, scelto anch'esso fra i componenti del Consiglio e, di seguito, il componente del Consiglio più anziano di nomina ed, a pari anzianità di nomina, il più anziano di età.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale dell'Ente.

Spetta al Presidente:

- 1) sovrintendere e vigilare l'andamento dell'ente nonché firmare gli atti;
- 2) adottare ogni provvedimento urgente occorrente a salvaguardia dei diritti e degli interessi dell'ente, promuovendo ove occorra, entro il più breve tempo possibile, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione;
- 3) provvedere in caso di urgenza alla sospensione del personale, riferendone al Consiglio di amministrazione per i provvedimenti definitivi;
- 4) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- 5) convocare e/o presiedere il Consiglio di amministrazione;
- 6) adempiere ad ogni altro compito esecutivo che non sia di competenza del Consiglio di amministrazione.

4. Il Presidente può delegare il Vice Presidente ad esercitare alcune delle proprie funzioni.

#### **ARTICOLO 7 - Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri nominati dall'Arcivescovo di Udine.

2. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rinnovati.

3. I membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificati motivi, non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno nei mesi di maggio e settembre, rispettivamente per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Si riunisce, inoltre, su iniziativa del Presidente o domanda sottoscritta da almeno due componenti del Consiglio stesso.

5. Il Consiglio di amministrazione viene convocato con invito scritto contenente l'ordine del giorno, inviato almeno otto giorni prima ed, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

6. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere assunte con la presenza di almeno tre componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. Le votazioni si fanno per appello nominale e per la validità delle delibere non è computato chi si astiene.

8. Il Consiglio di amministrazione nomina ad ogni adunanza il segretario. Le mansioni di segretario possono essere affidate ad un consigliere ovvero a persona estranea al Consiglio e consistono nella stesura dei processi verbali delle adunanze, che vanno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e inseriti in ordine cronologico su apposito registro.

9. Il Consiglio di amministrazione provvede all'amministrazione dell'Ente ed al regolare funzionamento delle sue attività statutarie. Rientrano nelle competenze del Consiglio:

1) le modifiche dello statuto;

2) la nomina del Presidente e del Vice Presidente;

3) i regolamenti interni dell'Ente e degli Istituti dipendenti;

4) l'assunzione, il licenziamento e la gestione, in genere del personale dipendente;

5) l'autorizzazione delle azioni da intentare o da sostenere in giudizio;

6) i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;

7) le variazioni del bilancio di previsione;

8) gli acquisti, le alienazioni e le modifiche del patrimonio immobiliare dell'Ente;

9) l'assunzione di mutui passivi e di finanziamenti;

10) i progetti delle opere e le relative spese;

11) l'affidamento al Vice Presidente od a uno o più membri, qualora lo ritenga utile, di particolari incarichi di controllo e di amministrazione nei riguardi delle varie attività dell'ente;

12) la fissazione dei compensi dell'Organo di revisione;

13) tutti gli affari che interessano l'Ente.

10. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai singoli Consiglieri investiti di particolari cariche, oltre al rimborso delle spese, può essere assegnata un'indennità per l'incarico e/o un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione stesso, sentito il parere dell'Organo di revisione.

#### **ARTICOLO 8 - Organo di revisione**

1. L'Organo di revisione è composto da tre membri, è nominato dall'Arcivescovo di Udine, tra gli iscritti nel registro dei revisori legali; vigila sul rispetto dello statuto, provvede al riscontro della gestione finanziaria, effettua verifiche di cassa, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi che trasmette annualmente, per conoscenza, all'Arcivescovo.

2. Il Presidente è eletto dai componenti dell'Organo di revisione al proprio interno.

3. L'Organo di revisione partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

4. L'Organo di revisione dura in carica tre anni e può essere rinnovato.

#### **ARTICOLO 9 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 10 - Regolamenti**

Possono essere disciplinate con regolamento:

a) le disposizioni riguardanti le nomine, le attribuzioni e le mansioni nonché i diritti e doveri del personale dipendente e dei collaboratori;

b) le modalità di ammissione di minori e di altri bisognosi all'assistenza dell'ente;

c) la disciplina interna, l'igiene, la pulizia, gli esercizi fisici e quanto altro sia opportuno per il regolare

andamento delle varie attività dell'ente;

d) le norme in materia di gestione economico-finanziaria;

e) qualsiasi altra materia per la quale sia ritenuta opportuna una disciplina più dettagliata.

**ARTICOLO 11 - Estinzione e devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione della Fondazione ai sensi del Codice civile, la destinazione dei beni che costituiscono il patrimonio dell'Ente, liberi da vincoli di assegnazione, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, è di spettanza dell' Arcivescovo di Udine. I beni potranno essere destinati anche all'Arcidiocesi.

**ARTICOLO 12 - Rinvio**

Per quanto non disciplinato nel presente statuto, si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

VISTO: IL PRESIDENTE